

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 COMMA 3  
DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “TAVOLI DI SALA  
OPERATORIA” OCCORRENTI ALL’ASL DI TERAMO – NUMERO GARA SIMOG 7493703**

**Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo** con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 -  
C.F. 00115590671 – in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Dott. Maurizio  
Di Giosia nato a [REDACTED] Codice Fiscale  
[REDACTED] (in seguito per brevità “AUSL” o “committente”)

**E**

**MIAMED SRL** con sede in Via Siracusa 1 – 65010 Spoltore (PE) – P.I. 02111490682, in per-  
sona dell’Amministratore Unico Sig. Sandro Di Francesco nato a [REDACTED]  
[REDACTED] (in seguito per brevità “Fornitore”)

**PREMESSO CHE**

con deliberazione n. 1112 del 23/07/2020, l’AUSL ha aggiudicato alla Ditta MIAMED SRL, ai  
sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per la fornitura, in ac-  
cordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di  
“tavoli di sala operatoria” occorrenti all’Asl di Teramo – numero gara simog 7493703 – CIG  
8103838AAA, alle condizioni tecniche ed economiche scaturite dall’offerta formulata in sede  
di gara.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Elementi del contratto**

La premessa e tutti i documenti con relativi allegati richiamati nel presente contratto, sono  
parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati. In  
particolare, costituiscono elementi del contratto: 1) la deliberazione n. 1112 del 24/07/2020 e i  
relativi allegati ivi inclusi gli atti e i documenti richiamati nel citato provvedimento ancorché

non materialmente ad essi allegati, in particolare l'offerta economica dell'O.E. aggiudicatario MIAMED SRL; 2) il Codice aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 101 del 28.01.2014 che la ditta, dopo averne preso visione sul sito [www.aslteramo.it](http://www.aslteramo.it), dichiara espressamente di accettare; 3) la garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito indicata: polizza fideiussoria n. M1400295 rilasciata da ITAS MUTUA Agenzia di Montesilvano (PE). -----

#### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, per la fornitura di "tavoli di sala operatoria" occorrenti all'Asl di Teramo, da espletarsi secondo quanto previsto nella documentazione come sopra richiamata, e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia dell'attività oggetto del contratto. -----

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Accordo Quadro per la fornitura di "tavoli di sala operatoria" è fissata in anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza è prevista l'opzione di: estensione del quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. -----

#### **Articolo 4 - Valore**

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, riferito alla sua durata di anni quattro comprensivo di opzione estensione di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, è quantificato in complessivi € 2.400.000,00 oltre I.V.A. di legge, secondo l'offerta economica della ditta presentata in sede di gara e recepita nella deliberazione di aggiudicazione n. 1112 del 24/07/2020. -----

#### **Articolo 5 - Condizioni della fornitura**

Il Fornitore, nell'assumere le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, con espresso

rinvio riguardo agli elementi di cui all'art. 1 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara di: -----

1. avere piena consapevolezza dell'attività esercitata dalla committente e delle normative vigenti in materia; -----

2. possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente. -----

La fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto così come composto negli elementi di cui all'art. 1. -----

Il fornitore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. -----

#### **Articolo 6 - Corrispettivi**

Il Fornitore si obbliga all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui agli atti di gara, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara. Le parti si danno reciprocamente atto che le quantità aggiudicate non sono vincolanti né garantite a fini contrattuali. La ditta si impegna pertanto a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito. I quantitativi effettivi di prodotti da somministrare saranno quelli indicati nei singoli ordinativi di fornitura, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura, pertanto, dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori entro i limiti di legge. L'AUSL, pertanto, non assume alcun impegno a raggiungere gli importi di aggiudicazione né a raggiungere alcun valore minimo. ---

#### **Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti**

Il Fornitore emetterà le fatture secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni data collaudo positivo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.-----

#### **Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il codice CIG relativo al presente contratto è il seguente: CIG 8103838AAA. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. -----

Il Fornitore si impegna a comunicare all'AUSL ogni eventuale modifica relativa ai dati dei conti correnti dedicati e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s. m. ed i.-----

#### **Articolo 9 - Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto il Fornitore ha prodotto la garanzia definitiva di seguito elencata:

- polizza fideiussoria n. M1400295 rilasciata da ITAS MUTUA Agenzia di Montesilvano (PE) in data 02/02/2021, importo garantito € 100.000,00. -----

#### **Articolo 10 - Risoluzione del contratto e Penalità**

L'AUSL si riserva di dichiarare risolto il contratto quando, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la ditta affidataria della fornitura non vi abbia ottemperato nei termini convenuti. -----

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento di danni maggiori. -----

#### **Articolo 11 – Condizione risolutiva**

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che le parti abbiano nulla a pretendere, nella ipotesi in cui, in esito al giudizio di merito del Consiglio di Stato, venisse confermata la sentenza del TAR Abruzzo n. 00379/2020 reg. prov. coll. n. 00305/2020 Reg.

Ric. pubblicata il 26/10/2020, di annullamento della delibera ASL n. 1112/2020 di aggiudicazione della gara. -----

#### **Articolo 12 - Controlli**

Tutte le attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa, spettano al Direttore dell'esecuzione del contratto e suoi assistenti individuati con la deliberazione n. 1112 del 24/07/2020, che svolgono tutte le attività a loro demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati. -----

#### **Articolo 13 - Obbligo di riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto. -----

#### **Articolo 14 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, con esclusione di tutti gli altri fori alternativi. -----

#### **Articolo 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e in tutti gli altri atti facenti parte del contratto, si farà rinvio a tutte le normative (comunitarie, nazionali e regionali) vigenti nell'ordinamento giuridico, nessuna esclusa. -----

Le clausole del presente contratto sono da intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. -----

#### **Articolo 16 - Modalità di sottoscrizione del contratto**

Il presente contratto, firmato in modalità elettronica, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. -----

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Il presente contratto si compone complessivamente di n. 6 (sei) facciate. -----

**Letto, confermato e sottoscritto**

**per la AUSL:**

- **il Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia (firmato digitalmente)**

**per il Fornitore:**

- **l'Amministratore Unico Sig. Sandro Di Francesco (firmato digitalmente)**